



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Prot.: 0001201
Data Prot.: 06-02-2018 12:26:47
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c_d
Cod. AOO: c_d_aoo



Contratto per l'affidamento per n. 5 anni del servizio di manutenzione degli impianti elevatori (CIG Z47210C9E8).

Premessa

- Con deliberazione n. 1130 del 5 dicembre 2017 è stata indetta la gara in oggetto mediante RDO n. 1700166 sul MEPA di Consip;
- Con deliberazione n. 71 del 24 gennaio 2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta individuale C&D Ascensori di Cottonaro Bruno, via Colombo n. 32, 90047 Partinico (PA), P. IVA 05944310829, che ha presentato il ribasso percentuale più elevato pari al 54,81% sull'importo a base d'asta;
- Con nota n. 732 del 24/01/2018 è stata data comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara a tutti i partecipanti;
- L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- È in corso il procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto, dichiarati ai sensi di legge dal titolare della ditta al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione. Pertanto, il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli; nel caso di esito negativo, il Cefpas procederà alla sua risoluzione;
- Ai fini della stipula del contratto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il MEPA;
- Costituiscono presupposto e parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale n.10499 del 05/12/2017, il Capitolato Tecnico n. 10392 del 01/12/2017 e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) n. 10323 del 30/11/2017.



TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto, durata e corrispettivo del contratto

Il Cefpas affida per n. 5 anni con decorrenza dal 8 FEBBRAIO 2018 e fino al 4 FEBBRAIO 2023 alla ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno di Partinico (PA), P. IVA 05944310829 –d’ora innanzi semplicemente “Ditta”– l’esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti elevatori collocati nei vari padiglioni del Cefpas, nel pieno rispetto di leggi, regolamenti, anche locali, vigenti relativi agli impianti e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio stesso.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del CEFPAS alla scadenza del primo semestre, che è considerato come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell’Ente, eseguito in maniera non soddisfacente.

Le diverse prestazioni oggetto del contratto e le relative modalità di esecuzione e periodicità sono dettagliate nel Capitolato Tecnico di gara prot. n. 10392 del 01/12/2017, allegato al presente documento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed a cui si fa espresso rinvio.

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. Non è ammesso il subappalto. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

A fronte del servizio di manutenzione ordinaria svolto, alla Ditta sarà corrisposto un **canone complessivo per n. 5 anni di € 15.999,52 IVA esclusa, pari a € 3.199,90 IVA esclusa annuali.**

Rientrano nel suindicato canone di manutenzione ordinaria i corrispettivi spettanti per:

- gli interventi di manutenzione programmata (art. 2 del Capitolato tecnico di gara)
- le verifiche semestrali (art. 3 del Capitolato tecnico di gara)
- le verifiche eventuali (art. 4 del Capitolato tecnico di gara)
- gli interventi di emergenza (art. 5 del Capitolato tecnico di gara).

Viceversa, non sono compresi nel suindicato canone annuale di manutenzione i corrispettivi spettanti a seguito di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, calcolati secondo le modalità indicate nell’art. 6 del Capitolato tecnico.

Nel corso degli interventi di manutenzione, la Ditta potrà riscontrare la necessità di procedere alla sostituzione di uno o più componenti degli impianti elevatori, che saranno remunerati secondo i prezzi IVA esclusa, esposti nella tabella contenuta nell’art. 7 del Capitolato tecnico.

Saranno, infine, corrisposti alla Ditta **€ 101,00 di oneri per la sicurezza da interferenze**, relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi

derivanti da interferenze, indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prot. n. 10323 del 30/11/2017, allegato al presente contratto.

Il corrispettivo spettante a fronte del servizio prestato si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ad esclusione dell'I.V.A. e sarà pagato dall'Ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica (codice univoco UFZ1TR), previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente dedicato. La fatturazione è semestrale.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

2. Modalità di esecuzione del servizio

La Ditta è obbligata ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le leggi vigenti relative agli impianti, nonché quelle che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio, fino alla conclusione del contratto.


Inoltre, tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione oggetto del contratto dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale e del Capitolato tecnico, anche secondo le buone regole dell'arte, ossia secondo tutte le norme, codificate e non, di corretta esecuzione delle attività (UNI, CEI, norme CEN o di enti normatori ufficiali della UE).

Nell'erogazione del servizio la Ditta deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati e nel pieno rispetto del patrimonio del Cefpas.

L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì mattina) dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività del Cefpas, evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento dell'impianto, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata nell'esecuzione dal Cefpas.



Tutti i rifiuti generati dalla manutenzione devono essere smaltiti o portati a recupero a cura della Ditta, secondo la normativa vigente in materia.

Il personale che espletterà il servizio dovrà essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi; dovrà essere specializzato, competente, qualificato e aver ricevuto, pertanto, idonea formazione tecnica per lo svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria formazione in materia di sicurezza del lavoro per la tutela della propria ed altrui salute. Dovrà inoltre essere dotato di idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale a norma ed adeguati ai rischi lavorativi. La Ditta dovrà designare all'interno della propria organizzazione un referente di provata capacità e massima cortesia e disponibilità, con funzioni di raccordo con il CEFPAS, al quale rivolgersi per richieste, informazioni, comunicazioni relative al rapporto contrattuale nonché per eventuali problemi in merito all'esecuzione delle prestazioni appaltate e per l'accertamento di eventuali danni. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto rappresentante, dovranno intendersi fatte direttamente alla Ditta stessa.

Dovrà essere garantita la reperibilità, anche telefonica, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ogni giorno feriale.

3. Garanzia e assicurazione

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, la Ditta ha prestato in favore del Cefpas la **garanzia fideiussoria n. 1195074, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA, di € 14.429,29.**

Il Cefpas ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. In caso di risoluzione del presente contratto per fatto della Ditta, il deposito cauzionale sarà incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Inoltre, la Ditta a garanzia della responsabilità civile (RCT e RCO) ha prodotto la **polizza assicurativa n. 2017/30/6174111.** La validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. La Ditta è tenuta, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi natura, arrecati nello svolgimento del servizio o per cause ad essa inerenti:

- dal proprio personale;

- da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale del CEFPAS e/o di terzi;
- ai beni del CEFPAS e/o di terzi.

4. Obblighi della Ditta


La Ditta è tenuta a fornire tutte le prestazioni occorrenti per una perfetta esecuzione del servizio, con impiego di personale professionalmente e numericamente adeguato. Tale personale, che deve essere assunto a norma di legge e registrato regolarmente nei libri paga e matricola, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, sia nei confronti del committente, che nei confronti di terzi.

La Ditta è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché in materia di tutela dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Tutte le attività dovranno essere svolte nella piena osservanza delle norme vigenti in materia di "Prevenzione infortuni" e "Igiene del lavoro" e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza. La Ditta dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Si obbliga, altresì, a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la propria responsabilità, in ossequio al D.Lgs. 81/08, a tutto quanto occorre per garantire la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza il CEFPAS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La Ditta, riconoscendo espressamente che nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il proprio personale ed il CEFPAS (quest'ultimo risulta, quindi, estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica dovesse insorgere tra la ditta ed i suoi dipendenti durante il periodo di svolgimento del servizio) si impegna ad effettuare quanto segue:

- assumere la responsabilità di ogni danno arrecato dal proprio personale, durante il servizio, a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare al CEFPAS in conseguenza dell'espletamento del servizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c.;
- provvedere alle assicurazioni obbligatorie dei dipendenti, uniformandosi a tutte le norme vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate nel corso del rapporto contrattuale, con esonero dell'Amministrazione committente da ogni responsabilità;



- adempiere a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di igiene e sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalla normativa vigente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spesa della Ditta, la quale non potrà pretendere dal Cefpas compensi o indennizzi di sorta;
- fare ricorso esclusivamente a manodopera assunta nel rispetto della legge, garantendo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio;
- impiegare personale specializzato, dotato di adeguate competenze professionali, che abbia seguito specifici corsi di formazione professionale, con aggiornamenti periodici;
- dotare il personale di dispositivi di protezione individuali, ove necessari, e di appositi cartellini di identificazione, corredati di fotografia, anche al fine di evitare l'accesso di estranei al Centro e con obbligo, per ciascuno, di portare ben visibile il suindicato cartellino di identificazione durante il periodo di presenza all'interno del CEFPAS;
- comunicare al Cefpas ogni eventuale variazione del personale utilizzato nell'appalto;
- concordare le modalità di accesso del proprio personale nei locali del Centro, nonché l'accesso dei mezzi di trasporto.

Il Cefpas potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione del contratto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto alla Ditta di chiedere alcun onere aggiuntivo.

La Ditta si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra, questa Amministrazione acquisirà, presso i competenti uffici, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la posizione contributiva e previdenziale della ditta. Nel caso in cui tale documento segnali un'inadempienza contributiva, il Cefpas procederà ad attivare gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia.

5. Obblighi di riservatezza

La Ditta, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. La Ditta è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di

inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas. Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

6. Inadempimenti e penalità e risoluzione del contratto

Il CEFPAS effettuerà un monitoraggio continuo in ordine allo svolgimento del servizio e in ordine al rispetto di quanto indicato nel presente documento. Ove si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà data comunicazione formale o informale alla Ditta, la quale sarà tenuta ad adottare immediatamente i rimedi necessari per evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Cefpas, con incameramento della cauzione definitiva prestata, qualora la Ditta non sia in grado di documentare, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'art. 3 del presente documento.

Il CEFPAS, in caso di inadempimenti ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione dei servizi necessari per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente, il CEFPAS potrà provvedere a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite che verrà portato in detrazione dal credito risultante dalla prima fattura in scadenza, senza bisogno di particolari procedimenti o formalità.

Il CEFPAS, inoltre, si riserva di applicare delle penali commisurate alla gravità delle inadempimenti. Anche in questo caso, l'importo delle penali potrà essere recuperato mediante trattenuta sugli importi dovuti alla Ditta senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra formalità, quali procedimenti giudiziari e/o amministrativi.

Ciascuna penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento. La Ditta avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 3 giorni dalla notifica della contestazione inviata. Le penalità che il CEFPAS si riserva di applicare sono le seguenti:

1. Inadempimenti vari alle prescrizioni contrattuali: penale da un minimo € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in considerazione della gravità dell'inadempimento;
2. Sospensione, abbandono, mancata o irregolare effettuazione da parte della Ditta di una o più prestazioni comprese nell'appalto:
 - penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello fissato per l'esecuzione;



- in caso di mancata effettuazione delle prestazioni il CEFPAS applicherà una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto;
3. Impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza e di qualità del servizio: € 100,00;
 4. Comportamento del personale della Ditta non corretto o, comunque, non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio: € 100,00;
 5. Casi di gravi errori professionali: penale da un minimo € 400,00 ad un massimo di € 4.000,00 in considerazione della gravità dell'inadempimento. Costituiscono casi di grave errore professionale i seguenti:
 - grave violazione degli obblighi contrattuali;
 - ripetuta mancanza o non regolare esecuzione, nei modi e nei tempi previsti, di una o più delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico;
 - comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale della Ditta.

La richiesta e/o il pagamento delle suindicate penali non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge il Cefpas si riserva di procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato Elettronico stabilite dall'art. 55 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione". Inoltre, in tutti i sopraindicati casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del CEFPAS al risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla procedura di risoluzione contrattuale, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola risolutiva.

In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il Cefpas si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Ditta a mezzo PEC. Dalla data di comunicazione del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

7. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas procederà alla risoluzione del presente contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

8. Consenso al trattamento dei dati personali

Per il semplice fatto della sottoscrizione per accettazione del presente documento, la Ditta presta, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei dati da parte del Cefpas, per le finalità di gestione della gara nonché di esecuzione del presente contratto.

9. Foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.



per la ditta C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO
 IL TITOLARE
 (Sig. Bruno Cottonaro)

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____ della ditta C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, dichiara che il conto corrente sul quale confluiranno tutte le somme relative al presente incarico è il seguente:

Banca (denominazione completa) _____

Agenzia / filiale (denominazione e indirizzo) _____

Codice IBAN: _____

Intestatario del conto: _____

Dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegata ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig. _____ nato a _____ residente
a _____ Codice fiscale _____ operante
in qualità di _____

Addì / /2018

(timbro e firma)

Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.:

- 1) Che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che la Ditta si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- 2) Di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti, ecc.. per indirizzare l'affidamento di subappalti);
- 3) Di impegnarsi a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali (la violazione del presente impegno costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c.).

Addì / /2018

(timbro e firma)

Firma per accettazione del punto 3) ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Addì / /2018

(timbro e firma)

4) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. che la Ditta non versa nella fattispecie di cui all'Art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive in capo alle società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato).

Addì / /2018

(timbro e firma)